

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Martina Ponzin
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di concordato minore introdotto da

[REDACTED]

30/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Restori.

* * *

Con ricorso depositato in data 3.5.2024 il debitore Ing. [REDACTED] ha formulato domanda di omologazione della proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII (d.lgs. n. 14/2019) e, in subordine, di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Integrata la documentazione come richiesto dal Tribunale, con decreto *ex art.* 78 CCII del 12.12.2024 è stata dichiarata aperta la procedura e la proposta di concordato minore è stata sottoposta ai creditori per il voto, mediante l'assistenza dell'OCC dott. [REDACTED]

Un unico creditore, [REDACTED] di Gorizia, ha fatto pervenire espresso e motivato parere contrario all'omologa del concordato minore. Gli altri creditori non hanno fatto pervenire alcuno scritto.

A seguito del deposito della relazione sul voto da parte del dott. [REDACTED] e dell'istanza del debitore di omologa *ex art.* 80 co. 3 CCII, è stata fissata udienza al 29.5.2025 per sentire il debitore e l'OCC in merito. All'esito dell'udienza il giudice si è riservato.

I. Condizioni per l'accesso al concordato minore – art. 74 e ss. CCII.

Il Tribunale di Gorizia è competente territorialmente *ex art.* 27 commi 2 e 3 CCII in quanto il debitore, persona fisica e professionista, ha la propria residenza in [REDACTED] comune situato nel circondario di competenza di questo Ufficio giudiziario.

Il ricorrente è una persona fisica, professionista (svolge l'attività di libero professionista “non ordinistico” nel campo della consulenza energetica, codice ATECO 749099 “altre attività professionali”, attività che è esercitata dal Debitore con la partita IVA [REDACTED] e relativa iscrizione previdenziale alla gestione separata INPS – p. 4 relazione particolareggiata), che accede alla procedura non in qualità di

consumatore (come si evince dalla natura dei debiti oggetto di proposta), e si trova in stato di sovraindebitamento come emerge chiaramente dal confronto tra l'ingentissimo ammontare complessivo dei debiti e le esigue, in proporzione, poste attive di cui dispone il debitore, rappresentate, in sostanza, dal solo introito dell'attività professionale tuttora esercitata. In sintesi, è evidente l'incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il ricorrente è pertanto soggetto legittimato *ex art. 74 co. 1 CCII* a presentare domanda di omologa di concordato minore.

Non risulta, inoltre, né che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (*art. 77 CCII*).

Non emergono altresì atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, come motivatamente rilevato dall'OCC nella propria relazione particolareggiata (pp. 28-29).

Non risultano infatti né atti dispositivi volti a diminuire il proprio patrimonio disponibile (*art. 2740 c.c.*) e così idonei a compromettere il concreto soddisfacimento del ceto creditorio né condotte dirette e adatte a pregiudicare la capacità dei creditori di esaminare la reale situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore nell'ottica di una valutazione consapevole nella gestione della posizione creditoria. Più specificamente, si deve rilevare che il debitore ha in effetti fornito in maniera trasparente ogni informazione relativa al proprio passato imprenditoriale e professionale: ha infatti reso note le vicende che, negli anni 2007-2009, hanno interessato il gruppo imprenditoriale [] a lui riferibile, vicende cui è collegata la sentenza penale di condanna (Tribunale di Trieste, RGNR 5495/07, RG GIP 3910/13, sent. n. 810/13 del 22.11.2013) emessa nei suoi confronti *ex art. 444 c.p.p.* a 30 mesi di reclusione per il delitto di cui all'*art. 40 cpv – 110 cp – 216 – 219 – 223 comma 1 e comma 2 n. 2) del RD n. 267/42 (doc. 12 ricorso introduttivo)*.

Come evidenziato dal ricorrente e dall'OCC, sia la lettura della sentenza di condanna sia la circostanza che, successivamente, alcun creditore del gruppo [] abbia agito nei confronti del debitore personalmente, danno atto del fatto che non vi è diretto collegamento tra le condotte illecite del debitore oggetto della condanna penale e la propria posizione debitoria attuale. Ne consegue l'irrilevanza ai fini dell'accesso al concordato minore.

Con riferimento, invece, alle vicende tributarie che hanno determinato il sorgere della parte più cospicua del debito ad oggi esistente (ossia 7.501.324 € oltre interessi e accessori, conseguenza della soccombenza finale del debitore – dopo una iniziale vittoria dinanzi alla Commissione Tributaria di Gorizia e un esito parzialmente favorevole in Corte di Cassazione – in tre contenziosi tributari da questo promossi avverso gli avvisi di accertamento relative alla contestazione di maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA per gli esercizi 2004, 2005 e 2006) è certamente significativo che le medesime vicende siano state ritenute non rilevanti penalmente: con sentenza del Tribunale di Gorizia, RGNR 1407/12, RG TRIB 101/13, sent. n. 1063/13 del 14.3.2014, il debitore è stato dichiarato assolto del reato di cui all'*art. 4 d.lgs. 74/2000* perché

il reato non si è verificato, avendo il debitore giustificato ogni singola movimentazione bancaria (relativa a finanziamenti soci e non a conseguimento di elementi attivi di natura reddituale) e, pertanto, non ravvisandosi alcuna sottrazione all'amministrazione finanziaria.

In conclusione, nemmeno le circostanze fondanti il sorgere della più cospicua parte della posizione debitoria attuale sono espressive o comunque ricollegabili ad atti in frode dei creditori.

Il ricorso è stato depositato tramite l'assistenza dell'OCC della [] [...], costituito nel circondario del tribunale, nella persona del dott. [] (art. 76 co. 1 CCII).

È agli atti la documentazione richiesta, a pena di inammissibilità (art. 77 CCII), dall'art. 75 co. 1 CCII.

È altresì stata ritualmente depositata la relazione particolareggiata dell'OCC richiesta, sempre a pena di inammissibilità (art. 77 CCII), dall'art. 76 commi 2 e 3 CCII.

Nella propria relazione l'OCC ha dato prova di aver eseguito le formalità di cui all'art. 76 co. 4 CCII.

II. La proposta.

La proposta di concordato minore formulata dal ricorrente prevede sia la prosecuzione dell'attività professionale (art. 74 co. 1 CCII) sia l'apporto di risorse esterne (costituite, come meglio specificato nel prosieguo, da somme liquide fornite []) che incrementano in misura oltremodo apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (art. 74 co. 2 CCII).

Il Ricorrente ha formulato ai creditori la seguente proposta di soddisfazione dei crediti, con formazione di sei classi:

- Oneri della procedura concordataria compreso eventuale compenso OCC per l'ulteriore attività svolta ai sensi dell'art. 78 e 79 CCII: pagamento integrale al 100% da effettuarsi nel periodo immediatamente successivo all'Omologazione del Concordato Minore, se non già eseguito in corso di procedura, o con l'adeguato accantonamento di somme a copertura di quelli che, a tale data, non fossero ancora liquidi;
- CLASSE 1 – OCC CCIAA [] per credito prededucibile: pagamento integrale al 100% del credito (percentuale garantita) da effettuarsi nel periodo immediatamente successivo all'Omologazione del Concordato Minore, se già scaduto a tale data, o alla data di scadenza del pagamento se successiva;
- CLASSE 2 – Professionisti per credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 2/2777 c.c.: pagamento integrale al 100% del credito (percentuale garantita) da effettuarsi nel periodo immediatamente successivo all'Omologazione del Concordato Minore, se già scaduto a tale data, o alla data di scadenza del pagamento se successiva;
- CLASSE 3 - Creditore [] per crediti contributivi obbligatori e relativi accessori: pagamento parziale nella percentuale del 4,00% dell'importo del credito (percentuale garantita) oltre l'eventuale maggior importo disponibile alla scadenza del termine ultimo di pagamento dei

Creditori, da distribuirsi tra i Creditori appartenenti alle Classi 3, 4, 5 e 6 in proporzione al rispettivo proprio credito, per effetto di i) miglior realizzo dell'attivo, ii) riduzione degli oneri della procedura rispetto a quelli stimati e iii) riduzione del fondo rischi costituito. Il pagamento della percentuale garantita del 4,00% sarà eseguito entro 2 mesi successivi all'Omologazione del Concordato Minore;

- CLASSE 4 - Creditore per tributi e relativi accessori: pagamento parziale nella percentuale del 1,90% dell'importo del credito (percentuale garantita) oltre l'eventuale maggior importo disponibile alla scadenza del termine ultimo di pagamento dei Creditori, da distribuirsi tra i Creditori appartenenti alle Classi 3, 4, 5 e 6 in proporzione al rispettivo proprio credito, per effetto di i) miglior realizzo dell'attivo, ii) riduzione degli oneri della procedura rispetto a quelli stimati e iii) riduzione del fondo rischi costituito. Il pagamento della percentuale garantita del 1,90% sarà eseguito nei seguenti termini: per l'importo pari al 1,70% del credito entro 2 mesi successivi all'Omologazione del Concordato Minore, per l'importo residuo in 4 rate quadrimestrali di pari importo a partire dal 6° mese successivo all'Omologazione del Concordato Minore;
- CLASSE 5 – Creditore con garanzia fidejussoria di terzi: pagamento parziale nella percentuale del 1,70% dell'importo del credito (percentuale garantita) oltre l'eventuale maggior importo disponibile alla scadenza del termine ultimo di pagamento dei Creditori, da distribuirsi tra i Creditori appartenenti alle Classi 3, 4, 5 e 6 in proporzione al rispettivo proprio credito, per effetto di i) miglior realizzo dell'attivo, ii) riduzione degli oneri della procedura rispetto a quelli stimati e iii) riduzione del fondo rischi costituito. Il pagamento della percentuale garantita del 1,70 % sarà eseguito entro 2 mesi successivi all'Omologazione del Concordato Minore;
- CLASSE 6 – Altri Creditori Chirografari e Privilegiati Degradati: pagamento parziale nella percentuale del 1,70% dell'importo del credito (percentuale garantita) oltre l'eventuale maggior importo disponibile alla scadenza del termine ultimo di pagamento dei Creditori, da distribuirsi tra i Creditori appartenenti alle Classi 3, 4, 5 e 6 in proporzione al rispettivo proprio credito, per effetto di i) miglior realizzo dell'attivo, ii) riduzione degli oneri della procedura rispetto a quelli stimati e iii) riduzione del fondo rischi costituito. Il pagamento della percentuale garantita del 1,70 % sarà eseguito entro 2 mesi successivi all'Omologazione del Concordato Minore.

Il ricorrente ha altresì precisato che:

- il termine fissato per il pagamento dei Creditori deve intendersi come termine di ultimo adempimento, ben potendo il Debitore, sulla base delle disponibilità liquide presenti nel periodo di esecuzione del Concordato Minore, dare esecuzione a pagamenti anticipati, anche parziali, a

favore dei Creditori nel rispetto in ogni caso dell'ordine di gradazione dei rispettivi diritti di prelazione;

- con l'espressione “*Omologazione del Concordato Minore*” deve intendersi la data di definitività della sentenza del Giudice che ai sensi dell'art. 80 CCII omologa il Concordato Minore;
- con l'espressione “*periodo immediatamente successivo all'Omologazione del Concordato Minore*” deve intendersi il periodo temporale strettamente necessario a dare esecuzione ai pagamenti e agli atti prospettati nel Concordato Minore, stimabile in ca. 30 giorni successivi alla sua Omologazione;
- sugli importi spettanti ai Creditori inseriti nelle Classi da 1 a 4 saranno riconosciuti gli interessi, calcolati al tasso legale, maturati dalla Data di Omologazione del Concordato e fino al giorno del pagamento;
- le somme spettanti ai Creditori per diritti di credito contestati dal Debitore nell'importo e/o nel diritto di prelazione saranno accantonate fino alla loro definizione.

Non sono invece destinatari della Proposta di pagamento eventuali Creditori posteriori, i quali verranno soddisfatti integralmente dal Debitore alle rispettive scadenze di pagamento.

III. Valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni di omologazione.

Il Tribunale in sede di omologazione deve verificare positivamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80 CCII, ossia:

- l'ammissibilità del piano;
- la fattibilità del piano;
- il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 CCII in mancanza di contestazioni ovvero il ricorrere di una situazione in cui è ammessa l'omologa forzata.

Per quanto attiene all'ammissibilità del piano (artt. 74 co. 3, 75 co. 2 CCII), si osserva quanto segue.

Innanzitutto, si prevede la prosecuzione dell'attività professionale attualmente svolta dal debitore. Tale aspetto non presenta alcuna problematicità.

La proposta del ricorrente prevede il soddisfacimento dei crediti mediante pagamento in denaro. È previsto il soddisfacimento integrale solo di due classi di creditori mentre per le restanti classi è proposta la soddisfazione solo parziale, in percentuali diverse. La proposta indica in modo specifico sia le modalità di pagamento (appunto, in denaro, da un lato proveniente dai ricavi dell'attività professionale che il debitore continua e continuerà a svolgere e, dall'altro, messo a disposizione dalla madre del ricorrente) sia le tempistiche di pagamento per ogni classe di creditori.

Le sei classi di creditori sono costruite in conformità alle disposizioni di legge. In particolare, ogni classe raggruppa creditori che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei ed è prevista un'apposita classe per il creditore [] in quanto garantito anche da un altro debitore quale ulteriore fideiussore.

La proposta di pagamento rispetta altresì le regole dettate dagli artt. 84 e 85 CCII (qui applicabili in quanto compatibili, secondo il rinvio operato dall'art. 74 co. 4 CCII) circa la distribuzione delle varie poste attive (quella proveniente dalla liquidazione dei beni del debitore – *id est* gli introiti dell'attività professionale e le disponibilità liquide già presenti – e quello qualificato come finanza esterna – *id est* la somma messa a disposizione dalla madre del debitore).

Sul punto si richiama integralmente quanto rilevato dall'OCC a pp. 24 e 25 della relazione particolareggiata.

È altresì rispettata la disposizione normativa in punto trattamento dei crediti privilegiati (art. 75 co. 2 CCII): secondo la legge, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Invero, nella proposta di concordato minore viene prevista la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati inseriti nelle classi successive alla seconda. Questi creditori, tuttavia, in caso di liquidazione (nel caso di specie, liquidazione controllata) non otterrebbero alcuna soddisfazione in quanto ogni posta attiva verrebbe destinata al soddisfacimento integrale del Creditore prededucibile *ex art. 6 CCII OCC Camera di Commercio* [] (nel concordato, classe 1) e parziale al 24,80% circa dei Creditori con privilegio *ex art. 2751 bis n.2/2777 c.c.* (nel concordato, classe 2), non residuando alcuna risorsa per la soddisfazione di nessun altro creditore, ivi compresi quindi i creditori con privilegi di grado successivo. Si precisa che tra i creditori nessuno vanta pegni o ipoteche.

Sul punto, l'OCC ha pertanto motivatamente attestato la sussistenza del requisito di cui all'art. 75 co. 2 CCII (pp. 30 e 31 relazione particolareggiata).

Da ultimo, sempre in punto ammissibilità della proposta, quantomeno con riferimento al confronto con l'alternativa liquidatoria richiesto dall'art. 75 co. 2 CCII (anticipando altresì delle questioni che hanno

rilevanza, ai fini dell'omologazione, in punto convenienza rispetto alla liquidazione), qualche cenno deve esser fatto circa l'esclusione di alcune poste attive.

Il debitore è contraente, assicurato e beneficiario di due polizze con l'istituto finanziario , una di previdenza complementare e una polizza vita, del valore corrente complessivo di 224.098 € al lordo degli oneri fiscali gravanti sul riscatto o sulla prestazione pensionistica/rendita:

i) Polizza di previdenza complementare n. 03000525293 Europension Tax Benefit Premio Annuo, sottoscritta il 18.09.2001 e scadente il 18.09.2036 del valore corrente del capitale maturato pari a 172.598 € lordo fiscale (valutazione al 9.11.2023). La polizza costituisce un piano individuale di previdenza di tipo “*unit linked*”, attuato mediante un contratto di assicurazione sulla vita, avente causa mista previdenziale e assicurativa;

ii) Polizza Vita n. 03000364337 Europension Premio Annuo, sottoscritta il 12.10.2000 e scadente il 23.10.2032, del valore corrente del capitale maturato pari a 51.500 € lordo fiscale (valutazione al 09.11.2023). La polizza costituisce una polizza di assicurazione sulla vita del tipo “*unit linked*”.

Il ricorrente ha prodotto un parere *pro veritate* dell'Avv. Massimo Simeon (doc. 2) avente ad oggetto la pignorabilità delle somme a vario titolo derivanti dalle suddette polizze.

Il parere espone in maniera assai analitica, esaustiva e ragionata ogni questione sottesa alla possibilità di considerare o meno oggetto di liquidazione (coattiva) le polizze sottoscritte dal debitore.

Con riferimento alla prima polizza (polizza n. 03000525293), si rileva che in effetti essa costituisce un piano individuale di previdenza di tipo “*unit linked*”, attuato mediante un contratto di assicurazione sulla vita, avente causa mista previdenziale e assicurativa e che, pertanto, durante la fase di accumulo del capitale, le somme versate dall'aderente alla compagnia assicurativa non sono soggette né a sequestro né a pignoramento.

Non essendo soggette a pignoramento, ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII non potrebbero essere comprese nella liquidazione controllata. Pertanto, il fatto che esse non vengano incluse nella proposta di concordato minore non rappresenta un pregiudizio per i creditori.

Sempre durante la fase di accumulo, facendo proprio quanto efficacemente esposto nel parere *pro veritate*, è in astratto ammissibile il sequestro e/o il pignoramento, nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c., della eroganda pensione integrativa, ancorché futura ed eventuale, subordinatamente al verificarsi dei presupposti indicati in polizza ai fini della relativa maturazione: tuttavia, si osserva che nel caso concreto la polizza ha scadenza nel 2036 ossia in un momento che cade ben oltre quella che è la durata della liquidazione controllata (tre anni, argomentando *ex artt.* 272 co. 3 e 279 co. 1 CCII), arco temporale da prendere in considerazione per valutare quali siano in concreto i beni del debitore liquidabili e quindi a disposizione dei creditori per il loro soddisfacimento. Pertanto, pur accogliendo l'ipotesi della possibilità, in astratto, della pignorabilità sin d'ora dell'eroganda pensione integrativa, è altresì vero che in sede di liquidazione controllata tale futura somma non potrebbe certamente essere incamerata dalla procedura

dal momento che quest'ultima verrebbe chiusa ben prima (nel 2028, in caso di apertura nel 2025) rispetto alla data di esigibilità e così di effettiva corresponsione della pensione integrativa (che si verificherà nel 2036, alla scadenza stabilita in contratto).

Infine, nel parere si rileva che nel caso in cui il contraente richieda o concordi il riscatto del capitale o una anticipazione finalizzata al soddisfacimento di esigenze estranee al perseguimento di finalità previdenziali, il relativo credito nei confronti della compagnia assicurativa e, dopo la riscossione, le somme a tale titolo incassate, sarebbero soggetti a sequestro e pignoramento senza limiti e secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, si deve evidenziare altresì che il riscatto e l'anticipazione possono essere azionati, in presenza dei presupposti di legge e contrattuali, solo su richiesta del contraente, odierno debitore. In altre parole, non si tratta di somme aggredibili dai creditori in via coattiva, in quanto la loro venuta ad esistenza è rimessa alla libera volontà del contraente, odierno debitore, nel decidere se avvalersi della facoltà prevista in contratto. Tale facoltà non è coercibile e, pertanto, non è nemmeno prefigurabile una legittima aspettativa dei creditori di soddisfazione sulle somme astrattamente da corrispondere al contraente-debitore in caso di riscatto/anticipazione. Ne consegue che le stesse non possono essere oggetto di liquidazione controllata, in quanto, semplicemente, non rappresentano un bene attualmente presente nel patrimonio del debitore né che potrà esserlo, per certo, entro l'ipotetico termine di chiusura della procedura di liquidazione controllata. Corollario conclusivo del ragionamento è che tali somme non devono pertanto essere considerate nel giudizio di ammissibilità della proposta (art. 75 co. 2 CCII).

Con riferimento alla seconda polizza (polizza n. 03000364337), anch'essa costituisce una polizza di assicurazione sulla vita del tipo "*unit linked*" e si ritiene che, ugualmente alla prima polizza, nella fase di accumulo, il capitale non sia pignorabile né sequestrabile ai sensi dell'art. 1923 co. 1 c.c., in quanto risulta che in effetti l'assicuratore ha assunto un rischio demografico apprezzabile ed effettivo. Come già osservato per la prima polizza, non essendo soggetto a pignoramento, ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII il capitale accumulato non potrebbe essere compreso nella liquidazione controllata. Pertanto, il fatto che esso non venga incluso nella proposta di concordato minore non rappresenta un pregiudizio per i creditori.

Parimenti impignorabile ai sensi dell'art. 1923 co. 1 c.c. risulta il credito conseguente al riscatto anticipato della polizza nonché il pagamento dell'importo dovuto dall'assicuratore alla scadenza, sia esso erogato in un'unica soluzione o in forma di rendita, con il solo limite rappresentato dalla confusione di tali somme nel patrimonio del debitore. Rispetto a tale ultima evenienza, devono quindi essere ribadite le stesse conclusioni cui si è approdati per la prima polizza: per quanto riguarda le somme dovute alla scadenza, esse non sarebbero comunque comprese nella liquidazione controllata in quanto concretamente disponibili nel 2032, ossia in un momento in cui la procedura di liquidazione controllata sarà ormai chiusa (durata tre anni, 2025-2028); per quanto riguarda le somme dovute in caso di riscatto anticipato, si

conferma la valutazione, già esposta per la prima polizza, circa l'incoercibilità dell'esercizio della facoltà rimessa al debitore con ciò che ne consegue in punto indisponibilità attuale della somma per i creditori. Infine, è vero che, ai sensi dell'art. 1923 co. 2 c.c., tutti i pagamenti di premi eseguiti dal sig. **Pt_2** con denaro proprio nell'ultimo quinquennio sono astrattamente soggetti all'azione revocatoria ordinaria secondo le regole applicabili alla revoca degli atti a titolo oneroso: tuttavia, il debitore ha fornito documentazione idonea a dar prova del fatto che i premi sono stati pagati dalla di lui madre con risorse sue proprie e non dal debitore stesso (*"Dalla lettura della documentazione rilasciata dall'istituto finanziario **CP_5**, dal mese di dicembre 2013 tutti i versamenti effettuati sulle due polizze sono stati eseguiti con provvista messa a disposizione dalla madre del Debitore sig.ra **Parte_5** (sul punto si rinvia alla dichiarazione di **CP_5** allegata al ricorso). In particolare, negli ultimi 6 esercizi, l'ammontare dei versamenti di capitale da questa effettuati sulle suddette due polizze è stato complessivamente pari ad euro 58.082."* p. 7 relazione particolareggiata). Ne consegue che, al netto dell'apparente insussistenza degli altri presupposti per procedere con revocatoria, viene meno l'oggetto stesso dell'azione, non avendo il debitore posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio (ossia il pagamento del premio).

Altra posta attiva che viene esclusa dalla proposta è la partecipazione nella società Aurora s.r.l.. Il debitore è proprietario di una quota di partecipazione di nominali 1.040 €, pari al 10% del capitale sociale, nella società Aurora S.r.l. (c.f.) con sede a Messina. Il valore della partecipazione è presuntivamente nullo posto che la società partecipata è da diversi anni inattiva e priva di beni immobili. Non sono emersi elementi atti a contrastare quanto sul punto riferito dal debitore e dall'OCC (p. 6 relazione particolareggiata). Ne consegue che non sussistono profili di inammissibilità della domanda inerenti alla non considerazione della quota societaria come bene oggetto di liquidazione (art. 75 co. 2 CCII).

Il secondo presupposto che il Giudice deve valutare per omologare il concordato minore è la fattibilità del piano.

Come già detto, il piano prevede:

- la prosecuzione da parte del Debitore della propria attività professionale;
- l'utilizzo delle disponibilità liquide già presenti sui c/c bancari del Debitore, stimate in euro 1.813, dallo stesso messe a disposizione per i pagamenti previsti nel concordato;
- l'apporto da parte del Debitore dell'ulteriore importo complessivo di euro 16.800 frutto della prosecuzione della propria attività professionale con versamenti mensili non inferiori all'importo di euro 700 che il Debitore provvederà ad accreditare, con cadenza mensile a decorrere dalla data di dichiarazione di cui all'art. 78 CCII di apertura del concordato minore;
- l'utilizzo dell'importo di euro 190.000 che sarà messo a disposizione dalla madre del Debitore sig.ra quale apporto di cd. Finanza Esterna a buon pro della procedura concordataria promossa da

Circa la prosecuzione dell'attività professionale in maniera profittevole e la corresponsione alla procedura di parte dei relativi introiti, dedotte imposte e contributi previdenziali nonché spese professionali e quanto necessario per il proprio sostentamento, si richiama la valutazione positiva espressa dall'OCC nella propria relazione particolareggiata (integrazione del 12.12.2024): l'OCC ha, da un lato, motivatamente affermato che è fondata la previsione, quantomeno per il tempo di durata del piano, di una stabile e ben definita capacità reddituale e, dall'altro, giudicato prudentiale e verosimile il risparmio mensile di circa 700 € a disposizione della procedura.

Analogo giudizio positivo è stato espresso per la più importante parte del piano, ossia la messa a disposizione di 190.000 € da parte della madre del debitore, [REDACTED]. La madre del debitore ha sottoscritto un impegno a corrispondere tale somma alla procedura (doc. 20 ricorso introduttivo), senza obbligo di restituzione da parte del debitore, impegno rispetto al quale non emergono ragioni per ritenere che non verrà onorato, alla luce dello stretto legame di parentela e dell'effettivo e concreto rapporto che debitore e madre evidentemente intrattengono (come emerge dalla storia presente e passata del debitore).

Sono stati altresì portati elementi concreti e documentali idonei a fondare un giudizio positivo circa la solvibilità della sig.ra [REDACTED] si vedano sul punto le dichiarazioni dell'istituto finanziario che custodisce il patrimonio mobiliare della sig.ra [REDACTED] (docc. n. 20 ricorso introduttivo e n. 5 integrazione di data 12.12.2024), positive sia circa la disponibilità dell'intera somma di denaro sia in merito alla possibilità del suo smobilizzo in tempi compatibili con il piano di concordato.

Il giudizio sulla fattibilità del piano è pertanto positivo.

Ultimo presupposto per procedere all'omologazione è l'approvazione del concordato minore da parte dei creditori che si ha con il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 CCII in mancanza di contestazioni.

Con relazione di data 22.1.2025 l'OCC ha dato conto delle seguenti circostanze:

- sono stati esclusi dal voto i creditori prededucibili e, in applicazione dell'art. 79 co.1 CCII, i creditori muniti di diritti di prelazione di cui la proposta concordataria prevede la loro soddisfazione integrale oppure una soddisfazione parziale per la parte di credito soddisfatta parzialmente in quanto non equiparata ai chirografari ai fini del voto;
- non è stata riscontrata la sussistenza dei creditori indicati all'art. 79 co. 2 CCII non ammessi al voto e non computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze (coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questo controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda, i creditori in conflitto di interessi);

- è pervenuto un unico voto contrario da parte dell' [] attraverso la Direzione Provinciale di Gorizia territorialmente competente, il cui credito ammesso al voto è pari a complessivi euro 7.617.065,50 inserito nella Classe 4;
- non risultano pervenuti voti favorevoli espliciti da parte dei creditori;
- i creditori appartenenti alle classi votanti 3, 5 e 6 non hanno espresso il voto.

Alla luce di quanto sopra, l'OCC ha dato conto del fatto che sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, pari a 8.333.468,95 € con maggioranza pari a 4.166.734,48 €, i voti contrari sono stati pari a 7.617.065,50 €, i voti favorevoli espliciti espressi dai creditori sono stati pari a 0 € (zero) mentre quelli favorevoli *ex art. 79 co. 3 CCII*, ossia derivanti dalla mancanza di espressione di voto, sono pari a 716.403,44 €, e pertanto complessivamente i voti favorevoli al concordato minore sono pari a 716.403,44 €.

La maggioranza dei creditori non ha pertanto approvato il concordato minore, venendo meno già il primo presupposto per l'omologa (art. 79 co. 1 primo periodo CCII, richiesto in aggiunta agli altri due presupposti ulteriori di cui ai periodi secondo e terzo della stessa disposizione).

Ne consegue che il concordato minore non è approvato dai creditori *ex art. 79 co. 1 CCII* con conseguente insussistenza dei presupposti per omologare il concordato *ex art. 80 co. 1 CCII*.

IV. Omologazione ex art. 80 co. 3 CCII.

Con istanza depositata in data 23.1.2025 il debitore ha chiesto che il Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 80 co. 3 secondo periodo CCII, provvedesse comunque all'omologazione del concordato minore.

È stata quindi fissata udienza nel corso della quale sono stati sentiti debitore e OCC.

L'art. 80 co. 3 secondo periodo CCII prevede che il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 CCII e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

È necessario pertanto verificare se, nel caso di specie, ricorrano tutti i suddetti presupposti.

In breve, l' [] – Direzione provinciale di Gorizia ha espresso il proprio voto contrario all'omologazione del concordato minore sulla base delle seguenti motivazioni:

- la percentuale di soddisfazione proposta dal debitore (1.90%) è, anche in termini assoluti, estremamente bassa;
- considerata la situazione patrimoniale economica e finanziaria della madre del debitore, sig.ra [], “qualora il credito erariale venisse falcidiato tramite l'omologa del concordato minore, verrebbero pregiudicate le possibilità per l'Erario di soddisfarsi in futuro su tali beni immobili”;

- il debitore non ha manifestato diligenza nell'adempimento delle rilevanti obbligazioni erariali a suo carico rese definitive dalla magistratura tributaria e, in risposta alla possibile obiezione della carenza di disponibilità finanziarie, ha evidenziato che, a fronte della percezione di compensi annui crescenti (fino al raggiungimento degli attuali 60.000 € lordi), la totale mancanza di versamenti e l'assenza di adesione a qualsiasi forma di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

L'adesione dell'amministrazione finanziaria sarebbe stata in effetti determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 CCII tenuto conto del fatto che:

- l' [] è titolare di diritti di credito verso il debitore di varia natura erariale per un importo dalla stessa dichiarato di 7.616.514,31€, pertanto pari al 91,40 % del totale dei crediti ammessi al voto (art. 79 co. 1 primo periodo CCII);
- il concordato avrebbe in effetti raggiunto la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto, visto che su 10 creditori ammessi al voto, 8 creditori – ossia quelli inseriti nelle classi 3, 5 e 6 – non hanno comunicato alcun voto e pertanto hanno approvato il concordato (art. 79 co. 1 secondo periodo CCII);
- hanno approvato il concordato tre classi (3, 5 e 6) su quattro totali e così la maggioranza delle classi di creditori ammessi al voto ha approvato il concordato minore (art. 79 co. 1 terzo periodo CCII).

Circa il secondo presupposto, ossia che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, si condivide quanto esposto dall'OCC nella sua relazione particolareggiata (pp. 21-23), le cui conclusioni sono poi state confermate in sede d'udienza.

Il giudizio di convenienza espresso dall'^{Contr} è basato su premesse corrette che si condividono.

Risulta così certo che, ad oggi, la proposta di concordato minore sia conveniente rispetto alla liquidazione controllata per tutti i creditori, ivi compresa l'amministrazione finanziaria.

Un tanto è reso plasticamente evidente nella tabella riportata nelle pagine 22-23 della relazione particolareggiata dell'OCC.

L'amministrazione finanziaria nel concordato ottiene una soddisfazione dell'1,90% mentre in caso di liquidazione controllata non otterrebbe alcuna soddisfazione.

Per quanto la percentuale offerta in sede di concordato sia oggettivamente minima, ciò non toglie che si tratti di una percentuale comunque maggiore rispetto a quanto otterrebbe in caso di liquidazione controllata (ossia lo 0%) e, quindi, il concordato è in effetti conveniente.

Sussistono quindi i presupposti per procedere all'omologazione del concordato ex art. 80 co. 3 secondo periodo CCII.

Circa le contestazioni dell' [] , è fuor di dubbio che il patrimonio della sig.ra Pt_5 , soggetto diverso dal debitore, non possa in alcun modo essere oggetto di pretese da parte dell'amministrazione finanziaria, se non nei limiti in cui sia la stessa sig.ra Pt_5 a metterlo volontariamente a disposizione (come in effetti ha fatto nell'ambito della proposta di concordato minore). Circa la diligenza del debitore nell'adempimento delle rilevanti obbligazioni erariali a suo carico rese definitive dalla magistratura tributaria, circostanza che potrebbe in effetti avere un peso sul giudizio di fattibilità del piano (Cass. civ. ordinanza n. 30538/2024), si ritiene di condividere – come sopra già esposto – il giudizio positivo dell'OCC (pp. 18-21 relazione particolareggiata), apparendo altresì ragionevoli le giustificazioni che lo stesso debitore ha diffusamente esposto in sede d'udienza (si veda il verbale dell'udienza del 29.5.2025).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,

OMOLOGA

il concordato minore presentato da [] e per l'effetto

DICHIARA

chiusa la procedura.

Manda al gestore della crisi, dott. [] di:

- vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, resolvendo eventuali difficoltà nell'attuazione della proposta e, se necessario, sottoponendole al giudice;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di qualsivoglia circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 82 CCII, ed in particolare quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. In tali casi, previo visto del Giudice delegato, l'informativa deve essere trasmessa ai creditori e al p.m.;
- riferire in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- aprire un conto intestato alla procedura su cui far confluire le risorse da destinare ai creditori, vincolato all'autorizzazione dal giudice, provvedendo quindi all'esecuzione dei pagamenti previa redazione di un progetto di riparto da comunicare a tutti i creditori e al debitore e da sottoporre all'autorizzazione del giudice;
- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 CCII;

- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni rilevanti anche ai fini dell'art. 81 co. 5 CCII;
- provvedere tempestivamente alla pubblicazione della sentenza sull'area web del Tribunale, previo oscuramento dei dati sensibili, e alla sua comunicazione a tutti i creditori, con spese a carico del ricorrente, con onere di depositare documentazione comprovante l'adempimento della pubblicità con la prima relazione informativa.

Nulla sulle spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza al ricorrente e al Gestore della crisi.

Gorizia, 26 agosto 2025

Il Giudice

Dott.ssa Martina ponzin